



**DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.**

**Documento di Sintesi**

relativo al

**Modello di Organizzazione e Gestione**

**Decreto Legislativo n. 231/2001**

**“Modello Organizzativo”**

*Parte Speciale C*

*Reati contro il patrimonio dello Stato,  
reati contro la Pubblica Amministrazione  
induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere  
dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.*

## INDICE

1. I REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO, I REATI INERENTI I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, L'INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI OVVERO A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	3
1.1 Premessa .....	3
1.2 La tipologia dei reati .....	3
1.3 I reati astrattamente configurabili in Daikin Applied Europe .....	8
1.4 Le attività sensibili.....	8
1.5 Gli impegni della Società in materia di prevenzione delle fattispecie analizzate. ....	8
1.6 Principi e norme di comportamento per i Destinatari .....	9
1.7 Procedure specifiche .....	11
1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.....	11

## 1. I REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO, I REATI INERENTI I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, L'INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI OVVERO A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

### 1.1 Premessa

I reati di cui alla presente Parte Speciale sono richiamati, rispettivamente, agli articoli 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001.

A tale riguardo, l'art. 24 del D.lgs. 231/01 è stato da ultimo modificato dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 recante *"Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"* (cd. Direttiva PIF), che ha inserito tra gli illeciti rilevanti i nuovi reati di frode nelle pubbliche forniture e frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'art. 25, invece, è stato interessato dapprima dalla Riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*, c.d. *"legge Severino"*), che ha in particolare modificato il reato di concussione (distinguendolo tra c.d. concussione per coercizione e induzione indebita a dare o promettere utilità); successivamente dalla Legge n. 13/2019 recante le *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"* che ha introdotto la nuova fattispecie di reato presupposto e cioè il *"traffico di influenze illecite"* di cui all'art. 346 bis del codice penale; infine, il D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, di cui sopra, ha esteso la portata del D.lgs. 231/01 anche ai reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui ed abuso d'ufficio.

L'art. 25-*decies*, invece, non presente nel testo originario del Decreto, è stato inserito dall'art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 116 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*) e successivamente sostituito ad opera dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*).

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i seguenti reati.

### 1.2 La tipologia dei reati

#### 1.2.1 I reati contro la P.A. e contro il Patrimonio dello Stato (art. 24, D. Lgs. 231/2001).

##### a) *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).*

La norma punisce la condotta di chi modifichi la destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee rispetto alla destinazione per la quale gli stessi erano stati erogati.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

##### b) *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.).*

La norma sanziona la condotta con la quale una società, tramite chiunque (dunque anche servendosi di un soggetto esterno), consegua per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, attraverso l'utilizzo o la presentazione di

dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'effettiva percezione delle erogazioni.

**c) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1).**

La norma in commento individua una aggravante del delitto di truffa (art. 640 c.p.), integrata dall'essere il fatto commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. La condotta di truffa è integrata dal compimento di artifici (ovvero dalla simulazione di circostanze difformi dalla realtà) o di raggiri (ovvero dal compimento di attività menzognera o persuasiva volta a carpire l'altrui buona fede), potenzialmente configurabili anche in presenza di un indebito silenzio, che inducano il soggetto passivo in errore e lo determinino a compiere un atto di disposizione del patrimonio che altrimenti non avrebbe compiuto. Ulteriore elemento necessario ad integrare la fattispecie è la realizzazione, come conseguenza diretta dell'atto di disposizione patrimoniale determinato dall'artificio o raggirio, di un ingiusto profitto in favore del reo (eventualmente anche in capo a soggetto diverso dall'agente) unitamente al danno in capo allo Stato o al diverso ente pubblico.

**d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).**

La fattispecie contemplata dall'art. 640bis c.p. è integrata dalla medesima condotta di cui all'art. 640 c.p., con l'elemento specializzante dato dalla finalità di conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte di Stato, enti pubblici o delle Comunità europee.

**e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).**

La fattispecie in parola si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (comma 1). La commissione di tale reato può fondare la corrispondente responsabilità amministrativa dell'ente ove il fatto sia commesso in danno dello Stato ovvero di altro ente pubblico.

Il dolo previsto dalla norma è integrato dalla volontà di alterare il funzionamento dei sistemi ovvero di intervenire su dati, programmi o informazioni, con la previsione del profitto ingiusto con altrui danno, senza che sia necessaria la volontà di ingannare o di trarre altri in errore.

La commissione del fatto con abuso della qualità di operatore del sistema (comma 2), ovvero con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale di uno o più soggetti (comma 3), sono contemplate come circostanze aggravanti.

**f) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Il reato in oggetto punisce il soggetto che commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è pertanto configurabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto, in quanto la norma punisce tutte le frodi in danno della P.A., quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una malafede contrattuale, ossia la presenza di un espediente malizioso o di un inganno o raggirio, tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite).

Del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente.

**g) Frodi in agricoltura (art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898)**

Tale ipotesi di reato si configura, ove il fatto non integri il più grave reato previsto dall'art. 640 c.p., nei confronti di chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sulla base di quanto precisato dall'art. 2 della legge 898/1986. La pena è prevista nella reclusione da sei mesi a tre anni; essa è da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa. Agli effetti della predetta disposizione alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

**1.2.2 I reati concernenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D. Lgs. 231/2001).**

**Premessa:** ineludibili, per inquadrare correttamente le fattispecie di seguito descritte, sono le definizioni di "pubblico ufficiale" e di "incaricato di pubblico servizio".

I pubblici ufficiali sono descritti dall'art. 357 c.p. come "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Diversamente, gli incaricati di pubblico servizio, a norma dell'art. 358 c.p., sono coloro che prestano, a qualunque titolo, un pubblico servizio, esercitando una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, la quale tuttavia è caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione delle semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

**a) Corruzione per l'esercizio della funzione ovvero per atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 318, 319, 319bis, c.p.).**

La fattispecie contemplata dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale indebitamente riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità, per sé o per un terzo, per l'esercizio delle funzioni o dei poteri inerenti al proprio ufficio. Può realizzarsi anche nella forma susseguente, ovvero laddove il p.u. riceva o accetti la promessa di una ricompensa per un atto già compiuto. La fattispecie prevista invece dall'art. 319 c.p. si realizza laddove il pubblico ufficiale indebitamente riceva o accetti la promessa di denaro o altra utilità per sé o per un terzo, per l'omissione o il ritardo, ovvero per avere omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o avere compiuto un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. La pena è aumentata ove il fatto abbia per oggetto stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319bis c.p.).

**b) Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.).**

Il delitto in commento è integrato allorché la condotta di cui agli articoli 318 e 319 c.p. sia tenuta dal pubblico ufficiale (non necessariamente un magistrato) per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

**c) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.).**

Trattasi delle condotte, già descritte all'art. 318 c.p., tenute dalla persona incaricata di pubblico servizio che rivesta altresì la qualità di pubblico impiegato, nonché di quelle descritte all'art. 319 c.p., queste ultime invece integrabili da qualsivoglia incaricato di pubblico servizio.

**d) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).**

L'art. 321 c.p. incrimina il privato che tenga le condotte corruttive di cui agli articoli 318, 319, 319bis, 319ter e 320 c.p., comminandogli le rispettive pene.

**e) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).**

La norma punisce colui che offra o prometta denaro o altre utilità non dovute a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, qualora l'offerta o la promessa non vengano accettate, per l'esercizio delle sue funzioni (comma 1) ovvero per indurlo a ritardare o ad omettere un atto del suo ufficio (comma 2). Le pene contemplate dai primi due commi si applicano anche ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio che sollecitino una simile promessa o dazione (commi 3 e 4).

**f) Concussione (art. 317 c.p.).**

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Elemento caratterizzante la fattispecie è la generazione, da parte del pubblico ufficiale attraverso l'abuso delle proprie qualità e dei propri poteri, di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei propri confronti (c.d. concussione per coercizione).

**g) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.).**

La disposizione in commento punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (comma 1) (c.d. concussione per induzione). Analogamente, sia pure con pena inferiore, è punito il privato che dia o prometta il denaro o la diversa utilità (comma 2).

**h) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322bis c.p.).**

La disposizione in esame sancisce l'applicabilità degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, co. 3 e 4, c.p., ai membri delle Istituzioni comunitarie europee, ai funzionari delle stesse, nonché alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio, nonché ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parti del Trattato istitutivo della Corte stessa, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti della medesima, ai membri e agli addetti ad enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale (co. 1). Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali quando esercitano funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi (co. 3).

In secondo luogo, la norma in commento sancisce l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 319quater, comma 2, 321 e 322, co. 1 e 2, c.p., anche laddove il denaro o la diversa utilità siano offerti o promessi alle persone di cui al primo comma (co. 2, n. 1), ovvero a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati Esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria (co. 2, n. 2).

### ***i) Reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea***

Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 231/01, come integrato ai sensi del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente il peculato, il peculato mediante profitto dell'errore altrui e l'abuso d'ufficio *quando il fatto commesso offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea*.

Tali reati sono previsti e puniti dagli artt. 314, 316 e 323 del cod. pen. e consistono rispettivamente (i) quanto al **peculato**, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; (ii) quanto al **peculato mediante profitto dell'errore altrui**, nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità; (iii) quanto all'**abuso d'ufficio**, è il reato di che si configura quando, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

### **1.2.3 Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25decies, D. Lgs. 231/2001).**

#### ***a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.).***

L'unica figura delittuosa contemplata dall'art. 25decies del Decreto è integrata dalla condotta di chi induca – con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità - la persona chiamata a rendere all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (ma con facoltà di non rispondere), a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci. Tale delitto rileva anche nel caso in cui sia perpetrato a livello transnazionale ai sensi dell'art. 10, L. 146/2006.

### **1.2.4 I delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/2001)**

#### ***a) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Lo stesso illecito è contestabile a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità all'intermediario con la Pubblica Amministrazione. Nella fattispecie in oggetto rientra anche il reato di millantato credito, prima previsto dall'art. 346 c.p. ed oggi confluito all'interno della fattispecie di traffico di influenze illecite. Tale ultimo reato, quindi, è ora integrato non soltanto dal materiale sfruttamento di una relazione concretamente esistente tra il soggetto che si propone come intermediario ed il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ma anche nel caso in cui il soggetto intermediario si vanti meramente di avere una qualche influenza, in realtà non esistente, su taluno dei soggetti qualificati ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. Di conseguenza, viene altresì prevista anche la punibilità del privato che si fa convincere dal millantatore a dare o promettere l'utilità indebita.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p.



in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

### 1.3 I reati astrattamente configurabili in Daikin Applied Europe

OMISSIS

### 1.4 Le attività sensibili

OMISSIS

### 1.5 Gli impegni della Società in materia di prevenzione delle fattispecie analizzate.

Daikin Applied Europe si impegna ad improntare i propri rapporti con la Pubblica Amministrazione a criteri di massima trasparenza e correttezza, nel rispetto della normativa applicabile e di ogni altra disposizione pertinente. A tal fine, gli impegni assunti dalla Società sono i seguenti:

- il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutta la struttura direttiva, dell'insieme dei dipendenti e di coloro che lavorano per conto dell'organizzazione verso una cultura di responsabilità e di attenzione alle tematiche della trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché con giudici, consulenti ed ogni altro soggetto coinvolto nella gestione di eventuali vertenze giudiziali e/o stragiudiziali;
- garantire che tutte le attività vengano condotte nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili, nonché di tutte le regole aziendali finalizzate a prevenire la possibile commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, con la consapevolezza da parte del personale, coinvolto nei processi ritenuti sensibili, dei rischi potenziali di reato di cui al medesimo D.Lgs. 231/01;
- la realizzazione di idonei interventi formativi per il personale aziendale rispetto ai rischi potenziali di reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- la previsione di idonei flussi informativi da parte del personale dipendente verso l'Organismo di Vigilanza della Società in merito ad ogni criticità capace di determinare il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Daikin Applied Europe, inoltre, assicura:

- l'esistenza di disposizioni e/o di procedure aziendali standardizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché idonee modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- la tracciabilità di ogni operazione afferente alle attività sensibili, con particolare riguardo a: *i)* la registrazione di ogni operazione, con riferimento alla data di compilazione, alla data di presa visione del documento e della firma riconoscibile del compilatore e supervisore; *ii)* la verificabilità *ex post*, eventualmente tramite adeguati supporti documentali, del processo decisionale, con riferimento altresì alla motivazione di ciascuna scelta operativa, a garanzia della massima trasparenza; *iii)* una disciplina dettagliata in ordine alla possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- un'adeguata segregazione di compiti, per quanto possibile, con separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla e con individuazione, se possibile, di un Responsabile per ciascuna attività sensibile;



- lo svolgimento periodico, da parte del Responsabile di ciascuna attività sensibile, di attività di monitoraggio, nonché, ove richiesta, di stesura della relativa reportistica e di trasmissione della stessa all'Organismo di Vigilanza;
- un sistema formalizzato di procure e deleghe, ove necessario, rispettoso dei seguenti requisiti: **i)** coerenza delle qualifiche e delle competenze professionali del delegato con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, con previsione, ove richiesto, dell'indicazione delle soglie di approvazione delle relative spese; **ii)** accettazione espressa da parte del delegato e conseguente assunzione dei relativi obblighi; **iii)** chiara definizione delle stesse e dei rispettivi contenuti ed ambiti operativi; **iv)** conoscibilità all'interno della Società e pubblicità verso gli interlocutori esterni; **v)** definizione dei ruoli aziendali con poteri di spesa, con specificazione dei limiti e della natura delle spese medesime;
- un sistema di archiviazione della documentazione afferente alle aree sensibili, che garantisca l'impossibilità di modifica (se non con apposita evidenza) dei dati ivi conservati, nonché la possibilità di accesso ai documenti già archiviati solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;
- l'adozione di sistemi informatici che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione o di un suo segmento al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano, nonché l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;
- l'adozione di una politica sulla sicurezza informatica e sulle relative procedure di *backup*, previamente redatta, formalmente approvata, aggiornata periodicamente e comunicata a tutto il personale aziendale;
- l'esistenza di un Piano per fronteggiare eventuali eventi informatici emergenziali e/o disastrosi;
- l'esistenza di procedure formalizzate, in ordine alla generazione ed alla protezione dei *log* delle attività sui sistemi, quantomeno nel contesto delle attività che coinvolgono dati sensibili.

## OMISSIS

### 1.6 Principi e norme di comportamento per i Destinatari

I Destinatari, individuati alla stregua di quanto specificato nella Parte Generale (punto 3.5), **devono**:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui agli artt. 24, 25 e 25decies del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui agli artt. 24, 25 e 25decies del Decreto, siano potenzialmente in grado di configurarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto, tracciabile e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in rapporto diretto o per il tramite di intermediari con la Pubblica Amministrazione;
- in caso di gestione di rapporti per conto della Società (o nell'ambito di gruppi di interesse o lobby) con la Pubblica Amministrazione, informare e riportare periodicamente al proprio superiore gerarchico gli esiti dell'attività svolta;
- verificare sempre in via preliminare la completezza e correttezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata alla P.A.;
- in caso di gestione di ispezioni pubbliche, prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con gli incaricati dell'Ente Ispettivo (mediante dotazione agli ispettori di idonee strutture e

mediante messa a disposizione della documentazione aziendale necessaria e richiesta), secondo principi di correttezza e veridicità, comunicando alle Funzioni competenti qualsivoglia criticità emersa in tale sede;

- conferire, previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato o dei soggetti provvisti di apposita delega al riguardo, incarichi a collaboratori esterni, consulenti o intermediari, per singole attività e singole mansioni, verificando la relativa attività svolta e formalizzando e documentando, per quanto possibile e soprattutto per i contratti più significativi, le motivazioni della scelta del collaboratore e/o del consulente (anche in considerazione del tipo di attività affidata ed il luogo ove la medesima deve essere svolta) e le considerazioni sul prezzo applicato (coerenza e congruità).

A tutti i Destinatari del presente Modello, sono altresì rivolti i seguenti divieti, quali principi generali di comportamento:

- divieto di rapporti con la Pubblica Amministrazione se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo organigramma e funzionigramma della Società e secondo il sistema di deleghe e procure adottato dalla medesima;
- divieto di offrire o effettuare, direttamente e indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali di qualsiasi natura (compresa la gratuita disponibilità di servizi, finalizzata ad influenzare decisioni e transazioni o la promessa di assunzione), ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera;
- divieto di offrire denaro, favori o utilità ad intermediari che si propongano di influenzare illecitamente un rappresentante della Pubblica Amministrazione;
- divieto di distribuzione, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera, di omaggi o regali, salvi piccoli omaggi di modico o simbolico valore previamente autorizzati e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- divieto di ricevere o sollecitare, direttamente o indirettamente, elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura da terzi per lo svolgimento di illecite attività di lobby in rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- divieto di presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso divieto di compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli per cui erano destinati;
- divieto di ricorrere a qualsivoglia forma di pressione, inganno, suggestione o captazione di benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- divieto di conferire mandato alle liti ad un eventuale legale esterno in mancanza di apposita autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato o della Funzione Aziendale eventualmente dotata dei relativi poteri;
- divieto di pagamento delle parcelle relative alle prestazioni ricevute dal legale esterno, in mancanza di previa autorizzazione della Funzione Aziendale competente, nonché della previa attestazione dell'effettività della prestazione e valutazione della relativa congruità;
- divieto di porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coercizione) ovvero di non dare o di non promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità al fine di indurre taluno a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità giudiziaria.

- divieto di elargire a chiunque e a qualsiasi titolo somme, beni o utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;
- divieto di erogazione di compensi a consulenti, collaboratori, partner commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- divieto di influenzare illecitamente le decisioni di soggetti pubblici, neanche assecondando loro eventuali richieste;
- divieto di esibire o produrre documentazione o dati attinenti alla Società falsi e/o alterati ovvero fornire informazioni false ovvero omettere informazioni dovute relative alla medesima Società;
- divieto di qualsivoglia alterazione dei sistemi informatici e telematici della Società o di manipolazione dei dati della stessa;
- divieto di porre in essere condotte ingannevoli o raggiri nell'esecuzione di eventuali contratti di fornitura di beni o servizi in favore di enti o soggetti pubblici, al fine di mascherare e nascondere un inadempimento contrattuale e presentare l'esecuzione della fornitura come conforme agli obblighi assunti.

## 1.7 Procedure specifiche

### OMISSIS

## 1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esegue periodici controlli sulle attività a rischio, sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione, nonché i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'O.d.V. a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

### OMISSIS